

(A.C. n. 3686, sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.***(Trasferimento e destinazione d'ufficio — Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:

a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;

b) rilevante numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;

c) alto numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, determina, entro il 31 gennaio di ciascun biennio, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta. Non possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unità per il 1997 e per il 1988, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000 e alle cinquanta unità per gli anni successivi.

4. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.***Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1 - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 è inserito il seguente: « 1-bis. L'indennità di cui al primo comma è corrisposta anche agli altri magistrati che sono destinati a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio

Calabria, Caltanissetta e Palermo, e ai magistrati che sono stati destinati ai medesimi uffici quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza ».

1. 1.

Mantovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o prestato servizio con le seguenti: ove l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio.

1. 4.

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna.

1. 2.

Mantovano.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: rilevante con la seguente: elevato.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire la parola: alto con la seguente: elevato.

1. 5.

La Commissione.

Sopprimere i commi 3 e 4.

1. 3.

Mantovano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: determina con la seguente: individuata.

1. 6.

La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , pubblicando tale elenco.

1. 7.

La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Ove non sussista il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, è fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti di ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

1. 8.

La Commissione.

(A.C. n. 3686, sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Indennità in caso di trasferimento
d'ufficio).*

1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo

comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

4. In caso di contestuale trasferimento d'ufficio nella stessa sede disagiata di coniugi, entrambi magistrati, l'indennità di cui al comma 1 compete ad uno solo. Resta ferma, per l'altro coniuge, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

5. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente: "ART. 2 - 1. All'indennità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, corrisposta a magistrati destinati a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, non si applica la disposizione del comma 36 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549."

2. 1.

Mantovano.

Al comma 3, sostituire le parole: l'ammontare con le seguenti: la mensilità.

2. 2.

La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

2. 4.

La Commissione.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: in tali uffici.

2. 3.

La Commissione.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i contingenti previsti dall'articolo 1, comma 3.

2. 5.

La Commissione.

(A.C. n. 3686, sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Trasferimento del coniuge).

1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito d'ufficio ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

2. Se il coniuge è anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: d'ufficio.

3. 1.

Mantovano.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85 con le seguenti: comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

3. 2.

La Commissione.

(A.C. n. 3686, sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE E RELATIVA TABELLA A

ART. 4.

(Trasferimento d'ufficio).

1. All'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Il trasferimento d'ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nei distretti previsti nella tabella di cui all'allegato D-bis annesso alla presente legge.

5. Le variazioni alla tabella di cui al comma 4 sono apportate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio superiore della magistratura.

6. Fermo quanto previsto dal comma 1, il magistrato da trasferire è individuato, secondo la minore anzianità di servizio, tra i magistrati che esercitano funzioni nel medesimo tipo di ufficio.

7. Sono comunque esclusi i magistrati che prestano servizio negli uffici costituenti sede disagiata ».

2. Alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, è annesso l'allegato D-bis di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

3. Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: « o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, né

quelli » sono sostituite dalle seguenti: « Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati ».

4. Nel primo comma dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni » e le parole: « Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari » sono soppresse.

5. L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni di grave pregiudizio su cui è basata ed è valida per due mesi, decorsi i quali decade. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

6. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: « trasferiti d'ufficio » sono inserite le seguenti: « o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità ».

TABELLA A
(articolo 4, comma 2)« ALLEGATO D-BIS
(Articolo 4, comma 4)

Distretto ove si trova il posto da ricoprire —	Distretto da cui operare il trasferimento d'ufficio —
Ancona	Perugia
Bari	Campobasso
Bologna	Trieste
Brescia	Catanzaro
Cagliari	Bari
Caltanissetta	Milano
Campobasso	Palermo
Catania	Torino
Catanzaro	Salerno
Firenze	Genova
Genova	Bologna
L'Aquila	Brescia
Lecce	Potenza
Messina	Venezia
Milano	Trento
Napoli	Ancona
Palermo	Roma
Perugia	L'Aquila
Potenza	Catania
Reggio Calabria	Firenze
Roma	Perugia
Salerno	Reggio Calabria
Torino	Milano
Trento	Caltanissetta
Trieste	Lecce
Venezia	Messina ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente: "ART. 4. - 1. Agli uditori giudiziari destinati a esercitare le funzioni giudiziarie in uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, e a tutti gli altri magistrati che sono destinati a domanda a uffici giudiziari posti nei distretti, spetta, per una volta al mese, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno tra la sede di servizio e una località posta sul territorio nazionale, scelta dall'interessato.

2. Il rimborso di cui al comma 1 compete nei limiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. Non sono richieste autorizzazioni per l'uso del mezzo marittimo o aereo previste dal comma 1 del predetto articolo 13."

4. 1.

Mantovano.

Al comma 1, capoverso 4, alla tabella di cui all'allegato D-bis, nella colonna: Distretto da cui operare il trasferimento d'ufficio, ventunesima riga, sostituire la parola: Perugia con la seguente: Firenze.

4. 3.

Benedetti Valentini, Carlesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: di grave pregiudizio fino alla fine del periodo con le seguenti: del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi.

4. 2.

La Commissione.

(A.C. n. 3686, sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione).

1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata con l'aumento del doppio per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente: "ART. 5. - 1. Al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, dopo l'articolo 192, è aggiunto il seguente:

ART. 192-bis. 1. Per i magistrati che sono destinati a domanda a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reg-

gio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, e per i magistrati che sono destinati ai medesimi uffici quali uditori giudiziari con funzioni con riferimento a ogni biennio successivo a quello iniziale di permanenza, il servizio ivi svolto, ai fini della successiva assegnazione a domanda a sedi esterne al distretto, è considerato in modo preferenziale per la valutazione di merito ai sensi dell'articolo 192.

2. La presente disposizione non si applica per il conferimento degli uffici direttivi.”.

5. 1.

Mantovano.

Al comma 1, dopo la parola: calcolata aggiungere le seguenti: ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio.

5. 2.

Bonito.

Al comma 1, sostituire le parole: con l'aumento del doppio con le seguenti: in misura doppia.

5. 3.

La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: in servizio aggiungere le seguenti: presso la sede disagiata.

5. 4.

La Commissione.

(A.C. n. 3686, sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

(Rimborso delle spese ai magistrati applicati).

1. Al personale di magistratura applicato in via continuativa per periodi supe-

riori a trenta giorni compete il rimborso delle spese di viaggio tra la sede di servizio e quella di applicazione in ragione di una volta ogni trenta giorni. È, altresì, consentito il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo di *residence* alberghieri della categoria prevista in relazione alla qualifica rivestita.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ai magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate, agli uditori giudiziari con funzioni destinati alle medesime sedi, nonché

6. 1.

Mantovano.

Al comma 1, sopprimere le parole: in via continuativa.

6. 2.

La Commissione.

(A.C. n. 3686, sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

(Tabelle infradistrettuali).

1. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudi-

ziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle venti unità;

b) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

c) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2 ».

2. La individuazione degli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale di cui al comma 3-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere operata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 97 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 25 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sostituire le parole da: individua fino a: infradistrettuale con le seguenti: , acquisito il parere del Consiglio giudiziario distrettuale, integrato dai rappresentanti di tutti gli ordini forensi, individua gli uffici giudiziari che rientrano nelle medesime tabelle infradistrettuali.

7. 8.

Benedetti Valentini, Carlesi.

Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle venti unità, eccetto nei casi di cui alla successiva lettera a-bis);

a-bis) in una o più tabelle infradistrettuali sono ricompresi tra di loro gli uffici giudiziari che, alla data del 30 giugno 1997, presentano un organico inferiore a sei unità giudicanti e a quattro unità requirenti, ovvero, ad avvenuta riorganizzazione degli uffici in attuazione del principio del giudice unico di primo grado, un organico inferiore a nove unità giudicanti e a quattro unità requirenti;

7. 6.

Benedetti Valentini, Carlesi.

Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle venti unità, eccetto nei casi di cui alla successiva lettera *a-bis*);

a-bis) nei distretti in cui vi è più di un ufficio giudiziario con organico, alla data del 30 giugno 1997, inferiore a sei unità giudicanti e a quattro unità requirenti, tali uffici vanno a comporre apposite tabelle infradistrettuali per gli uffici giudicanti e per quelli requirenti da utilizzare prioritariamente rispetto ad ogni altra tabella del medesimo distretto;

7. 7.

Benedetti Valentini, Carlesi.

Al comma 1, capoverso 3-quater, lettera a), sostituire le parole: venti unità con le seguenti: quindici unità per gli uffici giudicanti.

7. 11. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 3-quater, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti.

7. 10.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 3-quater, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) l'organico di ciascun ufficio da ricomprensere non deve essere inferiore a sette unità per gli uffici giudicanti e a quattro unità per gli uffici requirenti;

7. 1.

Benedetti Valentini, Carlesi.

Al comma 1, capoverso 3-quater, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) l'organico di ciascun ufficio da ricomprensere non deve essere inferiore a sei unità per gli uffici giudicanti e a quattro unità per gli uffici requirenti;

7. 3.

Benedetti Valentini, Carlesi.

Al comma 1, capoverso 3-quater, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) non vengono ricompresi nelle tabelle infradistrettuali gli uffici giudiziari con organico, alla data del 30 giugno 1997, inferiore a sei unità per gli uffici giudicanti e a quattro unità per gli uffici requirenti, ovvero a nove unità per gli uffici giudicanti e a quattro unità per gli uffici requirenti ad avvenuta adozione dei provvedimenti di riorganizzazione attuativi del giudice unico di primo grado;

7. 5.

Benedetti Valentini, Carlesi.

Al comma 1, capoverso 3-quater, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) non vengono ricompresi nelle tabelle infradistrettuali gli uffici giudiziari con organico inferiore a cinque unità per gli uffici giudicanti e a quattro unità per gli uffici requirenti;

7. 2.

Benedetti Valentini, Carlesi.

Al comma 1, capoverso 3-quater, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) non vengono ricompresi in tabelle infradistrettuali gli uffici giudiziari con organico inferiore a otto unità per gli

uffici giudicanti e a quattro unità per gli uffici requiranti;

7. 4.

Benedetti Valentini, Carlesi.

Al comma 2, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro tre mesi.

7. 9.

Benedetti Valentini, Carlesi.

(A.C. n. 3686, sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Incremento del fondo di produttività ed utilizzazione di vetture protette).

1. In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, è incrementato di lire 5.758 milioni per l'anno 1997 e lire 2.879 per il 1998.

2. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per l'attribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magi-

struttura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.

(A.C. n. 3686, sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Norma transitoria).

1. La indennità prevista dall'articolo 2, comma 1, è attribuita agli uditori giudiziari assegnati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4. Tale indennità è corrisposta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per il solo periodo di ulteriore permanenza dell'uditore nella sede disagiata.

2. Ai magistrati di cui al comma 1 nonché a quelli trasferiti d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in sedi riconosciute disagiate ai sensi della presente legge, si applicano gli articoli 3 e 5.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente: "ART. 9 (Norma transitoria) - 1. L'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici."

9. 1.

La Commissione.

(A.C. n. 3686, sezione 10)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.272 milioni per l'anno 1997, in lire 11.258 milioni per l'anno 1998, in lire 7.736 milioni per l'anno 1999, in lire 6.400 milioni per l'anno 2000, in lire 6.019 milioni per l'anno 2001, in lire 5.256 milioni per l'anno 2002 ed in lire 5.065 milioni a regime, si provvede, per il triennio 1997-1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 1 sostituire le parole da: all'onere fino a: per l'anno 1999 con le seguenti:

all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 13.127 milioni per l'anno 1997, in lire 19.070 milioni per l'anno 1998 e in lire 25.281 milioni per l'anno 1999.

10. 1.

La Commissione.

(A.C. n. 3686, sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3686 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge, ad eccezione dell'articolo 7, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'articolo 7 entra in vigore il giorno successivo alla emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 1, capoverso 3-ter, del medesimo articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ad eccezione dell'articolo 7.

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, sopprimere il comma 2.

11. 1.

La Commissione.

DISEGNO DI LEGGE S. 1923. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE VOLTO A PREPARARE, COME OBBIETTIVO FINALE, UN'ASSOCIAZIONE DI NATURA POLITICA ED ECONOMICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL CILE, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, FATTO A FIRENZE IL 21 GIUGNO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3507)

(A.C. n. 3507, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 42 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. n. 3507, sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

la pena di morte è ancora in vigore in Cile;

il Governo del Presidente Patricio Aylwin presentò nel 1990 un progetto di legge per abolire la pena di morte nell'ordinamento giuridico cileno e che, tuttavia, il Senato, ove il Governo non aveva la maggioranza, non approvò questa iniziativa ma comunque accettò di ridurre l'elenco dei delitti a cui si poteva applicare la pena di morte e che in questo modo, pur non abolendola, si modificarono i codici di giustizia militare, quello penale, la legge sulla sicurezza dello Stato e quella sul controllo delle armi, eliminando trentanove delitti e mantenendone trentatré, la maggioranza dei quali corrispondono a delitti che si commettono in caso di guerra;

dal ritorno della democrazia, l'11 marzo 1990, in Cile non è stata applicata la pena di morte, e entrambi i Governi di concertazione hanno incluso nei loro programmi la sua abolizione;

da allora, il 26 agosto 1992, il 23 gennaio 1993 e il 29 agosto 1996 la pena di morte a cui erano stati condannati tre persone, rispettivamente per delitti di furto

e omicidio, di omicidio colposo e di violenza con omicidio, è stata commutata in carcere a vita;

il Cile sostenne la decisione presa durante la 49^a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994, su un progetto di risoluzione presentato dall'Italia e co-patrocinato dallo stesso Cile, destinato ad approvare una moratoria morale dell'applicazione della pena di morte in vista della sua definitiva abolizione a partire dal 2000;

il 26 agosto del 1996 il Presidente Eduardo Frei ha concesso l'indulto presidenziale ad un assassino in una vicenda che ha avuto una grossa eco di pubblico e che il Presidente stesso ha affermato che *"La pena di morte è tanto disumana quanto*

il crimine che la motiva. Soltanto Dio dà la vita e soltanto Dio la può togliere".

impegna il Governo

ad adoperarsi con tutti i mezzi, diplomatici e non, a sua disposizione nel sostenere la politica del Presidente della Repubblica cilena Eduardo Frei, affinché anche il Cile possa finalmente annoverarsi tra quei Paesi che con grande senso morale e civile hanno abolito la pena di morte.

9/3507/1.

Fei, Mantovani, Frau, Ruzzante, Piscitello, Tassone, Contento, Rivolta, Leoni, Evangelisti, Trantino, Valducci, Furio Colombo, Giovanardi, Savarese, Teresio Delfino.

*DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E
NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E
CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-
1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)*

(A.C. n. 3240, sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

considerato che l'articolo 2, comma 3, nel prevedere che lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale, dà per scontato il godimento da parte dello straniero di tutta una serie di diritti dalla Costituzione riconosciuti esclusivamente ai cittadini;

ritenuto in particolare che la citata disposizione, inserita in un disegno di legge ordinario, contrasta con gli articoli 17, 18, 49, 50 e 54 della Costituzione, come sottolinea perspicuamente la proposta di legge costituzionale (A.C. 889, XII legislatura) presentata al riguardo la scorsa legislatura da autorevoli deputati dell'Ulivo;

ritenuto altresì che l'articolo 7, comma 4, lettera *d*) dispone che il titolare della carta di soggiorno possa partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della convenzione sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. Previsioni, queste, che non possono essere assolutamente invocate nel caso di specie, in quanto la ratifica si riferisce esclusivamente ai capitoli A e B della convenzione, escludendo pertanto il capitolo C, sulla base della motivazione che esso sarebbe risultato lesivo di varie disposizioni costi-

tuzionali, e in particolare degli articoli 48 e 51 della suprema legge della Repubblica;

DELIBERA

che del disegno di legge n. 3240 non abbia a discutersi.

n. 1. Armaroli, Selva, Cola, Contento, Fragalà, Menia, Migliori, Nuccio Carrara, Giovanni Pace, Paolone, Sospiri, Colucci, Malgieri, Pezzoli, Antonio Pepe, Carlesi, Berselli, Benedetti Valentini, Foti, Frattini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (A.C.3240);

vista, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, lettera « *d* » del disegno indicato, in forza della quale il titolare della carta di soggiorno « può partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della convenzione sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 »;

osservato che la norma richiamata, pur se di natura apparentemente programmatica, nell'introdurre la previsione dell'esercizio dell'elettorato da parte dello straniero, prescrive altresì che ciò avvenga

« in armonia con le previsioni del capitolo C della convenzione sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 »;

ricordato che tale convenzione si compone di tre capitoli – A, B e C, – e che l'Italia si è avvalsa della facoltà di non applicare le disposizioni del capitolo C, come si evince dalla chiara lettera dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1994, n.203, legge di ratifica ed esecuzione della convenzione medesima;

ritenuto, quindi, che il richiamo alle previsioni di tale ultimo capitolo costituisca un'aperta violazione dell'articolo 80 della Costituzione finendo per acco-

gliere nell'ordinamento il contenuto di parte di una convenzione internazionale non ratificata dal Parlamento e, quindi, in difetto dell'autorizzazione delle Camere costituzionalmente prescritta;

DELIBERA

che l'argomento non abbia a discutersi.

n. 2. Contento, Menia, Armaroli, Nuccio Carrara, Cola, Colucci, Foti, Gramazio, Porcu, Carlesi, Armani, Sospiri, Tosolini, Napoli, Berselli.